

ORDINANZA n. 01/2024

AEROPORTO DI TORINO - CASELLE

“Interdizione al transito e alla sosta dei veicoli non autorizzati nelle aree antistanti l'aerostazione di Aviazione Generale dell'Aeroporto di Torino Caselle nelle giornate del 27, 28, 29, 30 Aprile e dell'1 Maggio 2024”

Il Direttore Territoriale Nord-Ovest

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione – DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al Sistema Penale e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 22 marzo 2012, n. 33 e ss.mm.ii. recante Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'E.N.A.C., il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 08/10/2015, con la quale sono stati regolamentati i rapporti tra l'ENAC e la SAGAT S.p.A.;
- TENUTO CONTO** che SAGAT S.p.A. è la società di gestione aeroportuale alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO** che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, la verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi Interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- CONSIDERATA** la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della Circostrizione Aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne

dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

VISTA l'Ordinanza del Direttore Territoriale Nord-Ovest n. 09/2023/TRN "Disciplina della circolazione stradale sulle aree dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle aperte all'uso pubblico";

CONSIDERATA la nota della Polizia di Stato – Ufficio di Polizia di Frontiera, Scalo di Torino Caselle, prot. n. 2961 del 17/04/2024 (rif. prot. Enac n. 55953 del 18/04/2024), con la quale si chiede alla Direzione Territoriale Nord-Ovest, di emettere specifica ordinanza per il divieto di sosta e di parcheggio presso il Terminal Aviazione Generale dell'aeroporto di Torino-Caselle;

CONSIDERATA la necessità di modificare la disciplina della circolazione stradale nell'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale in vista del G7 Clima, Energia e Ambiente, che si terrà nella provincia di Torino, nelle date del 28, 29 e 30 Aprile 2024;

SENTITA la Polizia di Frontiera e SAGAT S.p.A, nella riunione tenutasi in data 23/04/2024, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, c. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successivi emendamenti;

ORDINA

Art. 1

Nel periodo compreso dalle ore 00:00 del giorno sabato 27 Aprile 2024 fino alle ore 23:59 del giorno mercoledì 01 Maggio 2024, è disposto il divieto di sosta e di fermata in tutta l'area antistante l'aerostazione di Aviazione Generale a eccezione dei soli veicoli appositamente accreditati e a eventuali mezzi di soccorso.

Art. 2

Nel periodo di cui all'art. 1 è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di cui all'allegata planimetria (all.1), ordinariamente adibite a:

- zone di carico/scarico;
- zona per la sosta dei veicoli degli enti di stato;
- zona per la sosta dei mezzi di servizio.

Tali aree, nel periodo indicato, possono essere utilizzate dai soli veicoli appositamente accreditati e da eventuali mezzi di soccorso.

Art. 3

SAGAT S.p.A. è tenuta a posizionare idonea segnaletica verticale nelle predette aree interdette alla sosta e alla fermata non autorizzata.

Art. 4

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rimanda alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Direttore Territoriale Nord-Ovest n. 9/2023/TRN, al Codice della Strada e

relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale per quanto applicabile.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Caselle Torinese - Aeroporto "Sandro Pertini", 23 Aprile 2024

Il Direttore
Dott. Simone Michele Carpanzano
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 83/2005 e ss.mm.ii.)